

Progetto di circolare FINMA «Rischi finanziari connessi a eventi naturali»

Punti chiave

1° febbraio 2024

Punti chiave

1. Con una nuova circolare FINMA, la FINMA definisce e concretizza la sua prassi di vigilanza in materia di gestione dei rischi finanziari connessi a eventi naturali. In ragione della chiara evoluzione verso un approccio integrato che include sia i rischi finanziari legati al clima sia quelli connessi a eventi naturali, l'ambito di applicazione materiale della circolare comprende i rischi finanziari connessi a eventi naturali.
2. Lo scopo della circolare è migliorare la gestione dei rischi finanziari connessi a eventi naturali da parte degli assoggettati e rafforzare la loro resilienza nei confronti di tali fattori di rischio. In questo modo la FINMA apporta il proprio contributo alla tutela della funzionalità dei mercati finanziari e alla protezione dei partecipanti, nonché alla capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare le sfide future.
3. Le esigenze si basano sui *Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks* del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria¹ (BCBS) e sull'*Application Paper on the Supervision of Climate-related Risks in the Insurance Sector*² dell'International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Nel marzo 2023³ la IAIS ha comunicato che i contenuti dei summenzionati documenti sono congruenti e consistenti, e presentano solo lievi divergenze dovute a caratteristiche specifiche del settore. Le esigenze si orientano anche ad altre raccomandazioni internazionali rilevanti, in particolare al quadro concettuale sui rischi finanziari connessi a eventi naturali del Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS)⁴.
4. Le esigenze sono basate sui principi, proporzionali e improntate alla neutralità tecnologica. Le esigenze della circolare si concentrano sugli ambiti di *governance* e gestione del rischio.
5. La presente circolare è destinata alle banche e alle imprese di assicurazione. Per motivi di proporzionalità, gli istituti del regime per le piccole banche e per le piccole imprese di assicurazione sono esclusi dall'ambito di applicazione della circolare, come pure le società di intermediazione mobiliare.
6. I cosiddetti *asset manager*, ossia i gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi, le SICAV e gli altri istituti ai sensi della LIsFi e della LICol (ad esclusione delle banche depositarie) attualmente non rientrano

¹ <https://www.bis.org/bcbs/publ/d532.pdf>

² <https://www.iaisweb.org/uploads/2022/01/210525-Application-Paper-on-the-Supervision-of-Climate-related-Risks-in-the-Insurance-Sector.pdf>

³ <https://www.iaisweb.org/2023/03/public-consultation-on-climate-risk-supervisory-guidance-part-one/>

⁴ [Nature-related Financial Risks: a Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors | Banque de France \(ngfs.net\)](#)

nell'ambito di applicazione della circolare. Tuttavia, anche gli *asset manager* sono esposti a determinati rischi finanziari connessi a eventi naturali, in particolare rischi operativi, giuridici e di reputazione, e devono mettere in conto rischi ed esigenze crescenti.

7. La nuova Circolare «Rischi finanziari connessi a eventi naturali» entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Sono previsti termini transitori. Agli istituti delle categorie 1 e 2 si applicano termini transitori più brevi rispetto agli istituti delle categorie 3-5.